

**RISCATTO ASPETTATIVA MOTIVI DI FAMIGLIA**

I.N.P.S.

Direzione centrale delle Prestazioni/Direzione centrale delle Entrate contributive/Coordinamento generale Statistico-attuariale

Roma, 28 Febbraio 2008

**Circolare n. 26**

Allegati 5

**OGGETTO:** Decreto 31/08/2007 - **Facoltà di riscatto di aspettativa per motivi di famiglia** e adeguamento delle tabelle per l'applicazione dell'art.13 della legge 12 agosto 1962 n.1338, ai sensi dell'art.1, commi 789 e 790, della legge 27 dicembre 2007 n.296

**1. GENERALITÀ**

L'art.1, comma 789, della legge n.296 del 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007) ha esteso la facoltà di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia di cui all'art.4, comma 2, della legge 08 marzo 2000, n.53(1) **anche ai periodi antecedenti al 31 dicembre 1996**

Con Decreto 31 agosto 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n.258 del 06/11/2007(2), il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro delle Politiche per la Famiglia e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha definito le modalità di esercizio della facoltà di riscatto di cui all'art.1, comma 789, citato e, con riferimento ai **lavoratori dipendenti**, ha adeguato le tariffe per il calcolo della riserva matematica ai fini dell'applicazione dell'art.13 della legge 12 agosto 1962, n.1338. Il decreto entra in vigore il 21/11/2007.

Con la presente Circolare si forniscono le istruzioni operative per l'applicazione delle disposizioni di cui all'oggetto.

**2. SOGGETTI AVENTI DIRITTO**

La nuova facoltà di riscatto trova applicazione **a decorrere dall'01/01/2007** e quindi per le domande presentate a partire da tale data ancorché riferite a periodi antecedenti al 31/12/1996.

Hanno titolo ad esercitare la facoltà di **riscatto i lavoratori dipendenti** di datori di lavoro pubblici o privati **che abbiano fruito di periodi di aspettativa per gravi motivi di famiglia antecedenti al 31 dicembre 1996** nell'ambito dello svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato.

Poiché il testo normativo si riferisce esplicitamente ai "lavoratori" dipendenti, l'accesso al riscatto è limitato ai soggetti in condizione attiva al momento della presentazione della domanda; restano pertanto **esclusi i già pensionati e loro superstiti all'atto della richiesta di riscatto**. Resta inteso altresì che la domanda va presentata presso l'ordinamento previdenziale nel quale risulta accreditata la contribuzione del periodo nel quale si inserisce quello di aspettativa.

Quanto alle richieste di riscatto relative ad aspettative inserite in periodi contributivi oggetto di trasferimento o ricongiunzione definiti si fa riserva di fornire ulteriori disposizioni.

I soggetti in condizione attiva al 1° gennaio 2007, e divenuti titolari di pensione diretta con decorrenza compresa entro la data di entrata in vigore del decreto in esame, devono presentare la domanda di riscatto, corredata dalla relativa documentazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo (e quindi entro il 4/02/2008). Il termine riveste il carattere della perentorietà.

**3.AMBITO DI APPLICAZIONE**

L'ambito di applicazione del decreto in esame è delimitato dall'art.4, comma 2, della legge n.53/2000 che ha introdotto il congedo per gravi e documentati motivi familiari e dal successivo D.M. 21 luglio 2000, n.278 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 11 ottobre 2000 n.238)(3) che ha individuato i criteri per la fruizione del congedo (art.2) nonché la documentazione da produrre (art.3).

**a) definizione dei gravi motivi familiari (Art.2, comma 1, Decreto ministeriale 21/07/2000 n.278)**

In particolare, l'aspettativa riscattabile dovrà essere stata fruita per gravi motivi relativi alle situazioni personali:

- del lavoratore stesso;
- della famiglia anagrafica di questi;
- dei soggetti di cui all'articolo 433 del codice civile anche se non conviventi;
- dei soggetti portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado del lavoratore, anche se non conviventi.

Per gravi motivi, ai sensi del suddetto decreto ministeriale 21 luglio 2000, si intendono:

- a) le necessità familiari derivanti dal **decesso** di una delle persone sopra indicate;
- b) le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia **nella cura o nell'assistenza** delle persone sopra richiamate;
- c) le situazioni di **grave disagio personale**, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;
- d) le situazioni, riferite ai soggetti di cui sopra a esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti **patologie**:
  - 1) patologie acute o croniche che determinano **temporanea o permanente riduzione dell'autonomia personale**, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post – traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
  - 2) patologie acute o croniche che richiedono **assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali**;
  - 3) patologie acute o croniche che richiedono la **partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario**;
  - 4) patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il **coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà**.

**b) Documentazione;**

La fruizione del periodo di aspettativa per motivi di famiglia ante 31/12/1996 deve risultare da registrazioni ufficiali quali libro paga, libro matricola, libretto di lavoro, dichiarazioni/autorizzazioni dell'epoca, rilasciate dal datore di lavoro.

Per i medesimi periodi, i lavoratori devono comprovare la ricorrenza dei gravi motivi come sopra definiti. A tal fine, all'atto della presentazione della domanda di riscatto, gli stessi devono produrre, con riferimento a ciascuno dei casi indicati, la documentazione di data certa prevista dall'art.3, commi 1, 2, e 3, del decreto 21 luglio 2000, n.278, citato.

Poiché trattasi di periodi remoti e per aspettative già godute dal lavoratore, è necessario che la documentazione probatoria sia risalente all'epoca della fruizione dell'aspettativa medesima (se di formazione successiva è comunque necessario che non vi siano elementi tali da far presumere che la stessa sia stata preconstituita allo scopo di usufruire della facoltà di riscatto), in modo da fornire la prova oggettiva che siano stati proprio i "gravi motivi familiari" a giustificare la richiesta dell'aspettativa da parte del lavoratore. In via generale si esclude pertanto la possibilità di ricorrere a dichiarazioni rilasciate ora per allora, a meno che le stesse non provengano da enti o strutture pubbliche sulla base delle risultanze degli atti d'ufficio.

**4. INDIVIDUAZIONE DEL PERIODO RISCATTABILE**

**I periodi ante 31/12/1996 ammessi a riscatto** ai sensi dell'art.1, comma 789, della legge finanziaria 2007 **rientrano nel limite massimo spettante a ciascun lavoratore** ai sensi dell'art.4, comma 2, della legge n.53/2000 **di due anni di congedo, continuativo o frazionato, per gravi e documentati motivi familiari.**

Ne consegue che, qualora il lavoratore abbia già riscattato un periodo di congedo ai sensi dell'art.4, comma 2, citato o abbia beneficiato della copertura figurativa ai sensi dell'art.42, comma 5, del decreto legislativo 27 marzo 2001, n.151(4) (congedo straordinario fruito da familiari di soggetti con handicap in situazione di gravità) **il riscatto ante 31/12/1996 può essere autorizzato solo a capienza, nel rispetto del limite massimo dei due anni nell'arco della vita lavorativa.**

La facoltà di riscatto in esame può essere poi esercitata solo in corrispondenza di periodi che non risultino già coperti da altra tipologia di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto) nelle varie gestioni pensionistiche, nelle quali gli interessati siano titolari di conto assicurativo.

Su tale presupposto, gli interessati dovranno attestare ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la scoperta contributiva del periodo oggetto di riscatto nelle diverse gestioni assicurative.

**5. ADEGUAMENTO DELLE TABELLE PER L'APPLICAZIONE DELL'ART.13 DELLA LEGGE 12/08/1962 n.1338 PER I LAVORATORI DIPENDENTI**

A decorrere dal 21 novembre 2007, data di entrata in vigore del decreto 31 agosto 2007 in esame, le tariffe di cui al decreto ministeriale 19 febbraio 1981 per il calcolo della riserva matematica ai fini dell'applicazione dell'art.13 della legge 12/08/1962 n.1338, sono adeguate nelle misure contenute nelle tabelle allegate allo stesso decreto(5).

Per le domande presentate in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto, e non ancora definite, continuano ad applicarsi le tariffe approvate con il decreto ministeriale 19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.129 del 13 maggio 1981 (v. circ. n. 146 del 6/7/1981).

Per quanto attiene i lavoratori autonomi, in attesa che venga emanato apposito decreto di adeguamento, continuano ad applicarsi le tariffe pubblicate con decreto ministeriale 29 febbraio 1988 (v. Atti Ufficiali marzo 1988 – pag. 701).

Tanto premesso, nel ribadire che le domande di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia di cui all'art.1, comma 789, della legge n.296/2007, oggetto della presente Circolare, non potranno avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2007, si fa presente che la definizione delle stesse dovrà avvenire esclusivamente sulla base delle nuove tariffe, anche per le istanze presentate antecedentemente alla data di entrata in vigore del Decreto 31 agosto 2007.

**6. ISTRUZIONI OPERATIVE**

In merito all'istituzione dei nuovi codici "Tipo pratica" ed alle ulteriori istruzioni per consentire l'acquisizione in procedura automatizzata delle nuove domande di riscatto, si fa riserva di successive comunicazioni.

**Il Direttore generale**

**Crecco**

**Allegato n.1**

**Allegato n.2**

**allegato n.3**

**Allegato n.4**

**Allegato n.5**